



## TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile

Ufficio Fallimentare

Procedura di liquidazione del patrimonio n. r.g. 3 / 2019

### IL GIUDICE DELEGATO

visto l'art. 14-*quinques* L. 3/2012;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista l'integrazione depositata a seguito di osservazioni del giudice;

vista la relazione particolareggiata e successiva integrazione depositata *ex art. 14-ter* comma terzo l. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-*ter* L. 3/2012 e non emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori;

### PQM

**dispone l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio;**

**nomina** liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 la dott.ssa Silvia Tavernini;

**dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**dispone** che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;





## TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile

Ufficio Fallimentare

**ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

**ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone** che il patrimonio debba essere liquidato con procedura competitiva dal liquidatore secondo le regole fallimentari in ossequio al programma di liquidazione che verrà predisposto. Sul punto il liquidatore valuterà se surrogarsi, ai sensi dell'art. 14-*novies* L. 3/012, nella procedura esecutiva immobiliare individuale promossa da BNL ovvero farne dichiarare l'improcedibilità al fine di vendere il bene pignorato nella procedura di composizione della crisi. Non si ritiene opportuno, allo stato, conferire mandato ad Agenzia immobiliare per la liquidazione dei beni, liquidazione che può essere effettuata direttamente dal liquidatore ai sensi dell'art. 14-*novies*, comma 2, L. 3/2012, salvo diversa determinazione da parte del liquidatore cui spetta la programmazione della vendita dei cespiti;

**determina** *ex art. 14-ter*, comma 6, lett. b) L. 3/2012, alla luce delle dichiarazioni allegate alla relazione dell'OCC (reddito della famiglia composta da 5 membri pari ad € 5.230,00), viste le indicazioni sul reddito minimo ISTAT e in considerazione dello sforzo economico che si impone di fronte all'accesso ad una procedura concorsuale, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, **salvo la somma di € 500 mensili** che deve essere messa a disposizione della procedura a favore dei debiti concorsuali (somma che potrà essere rimodulata in corso di procedura dopo le necessarie verifiche da parte del liquidatore);

**precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della





TRIBUNALE DI PAVIA  
Sezione I Civile  
Ufficio Fallimentare

liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al Liquidatore.

Pavia, 28/05/2019

Il giudice

*Francesca Paola Claris Appiani*

